

Sent. n. 22/2023 pubbl. il 10/07/2023

Rep. n. 30/2023 del 10/07/2023

Sent. n. 22/2023

CONC. MINORE 3/10/23

Cron. n. 1

Rep. n. 30/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
1-1/2023 P.U.

In composizione monocratica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato minore depositato dalla "Società Agricola dei Fratelli Giuseppe e Vincenzo Mascarella snc", con sede in Alghero (SS) al n. 10 della via del Corso, il cui legale rappresentante e difeso, sia unitamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Benedetto Schimmenti e dall'Avv. Luciana Dimaggio;
visto l'art. 80, C.C.I.I.;
ritenuta la competenza del Tribunale adito;
osserva quanto segue;

premesso che

- in data 3.1.2023 il ricorrente di cui sopra ha depositato una proposta di concordato minore che ha previsto, segnatamente:
 - o la messa a disposizione dei creditori del complessivo importo di € 971.308,41 da versarsi in un'unica soluzione all'inizio del piano individuata nel 30.9.2023;
 - o il pagamento della residua somma di € 199.854,85 mediante la continuità aziendale dell'attività ed il versamento di n. 36 rate per un importo di € 5.552,00 cadauna;
 - o il pagamento della complessiva somma di € 1.171.163,26 pari al 53,25% del debito originario complessivo;
 - o la suddivisione dei creditori in tre distinte classi:
 - i creditori prededucibili per i quali è prevista la soddisfazione al 100% per il professionista O.C.C. e del 75% per il legale della società;
 - i creditori privilegiati cui è assegnato il 59,07% dei crediti;
 - i creditori chirografari cui è garantita una soddisfazione pari al 15% dei crediti;
- con decreto del 10.1.2023 il giudice designato ha fissato udienza per la convocazione delle parti ai fini della successiva ed eventuale omologa del piano;



- con istanza depositata in data 3.2.2023, parte ricorrente ha chiesto disporsi la proroga di giorni sessanta per il deposito della proposta finale e del relativo voto dei creditori al fine di garantire l'aggiornamento dei crediti degli Enti fiscali e previdenziali;
- con decreto del 7.2.2023 il giudice ha concesso la proroga richiesta, riservandosi la fissazione dell'udienza per la discussione del piano all'esito del suo deposito;
- in data 24.3.2023 parte ricorrente ha depositato la proposta finale, unitamente alla quale stati depositati i documenti previsti dall'art. 75 C.C.I.I. nonché la relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I. predisposta dall'OCC, Dott. Castrenze Guzzetta, il quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, la fattibilità dell'accordo, la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e di non aver rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- con ulteriore decreto del 28.3.2023 è quindi stata fissata udienza al 24.5.2023 per la discussione della proposta e la sua eventuale omologa;
- in vista dell'udienza, con memoria depositata in data 12.5.2023, il ricorrente ha replicato alle osservazioni dei creditori, formulando la propria disponibilità di adeguamento del piano nei seguenti termini: *"Nulla cambia sostanzialmente nella proposta relativamente alle percentuali proposte ed alle somme complessive. Relativamente, invece, ai tempi di esecuzione del concordato la proposta rimane, altresì, immutata laddove l'esigibilità dei crediti ceduti pro – solvendo avvenga nei termini stabiliti di 36 mesi. L'ulteriore eventuale prolungamento di 24 mesi non è da intendersi come una variazione della proposta concordataria ma semplicemente come ulteriore certezza di esigibilità dei crediti a favore dei creditori cui sono stati ceduti. Ove ritenuto necessario sulla scorta delle considerazioni INPS verrebbe inserito in un'apposita classe B di privilegiati ferma restando la percentuale offerta del 15%";*
- unitamente alla predetta memoria è stata depositata la relazione integrativa dell'O.C.C. nonché la relazione sui consensi, nella quale è stato dato atto di aver trasmesso la proposta di concordato a tutti i creditori;
- nella medesima relazione è stato altresì attestato:
 - o che nel termine concesso per l'espressione del voto si è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto per il 83,57%;
 - o che giusta previsione di cui all'art. 79, comma 1, C.C.I.I., stante la presenza del creditore SIENA NPL 2018 S.R.L., il quale rappresenta da solo il 58,50%, è stato verificato, con esito favorevole, il raggiungimento della maggioranza per teste e per classi;
 - o per l'effetto, è stata raggiunta la maggioranza dei consensi di cui all'art. 79, comma 1, C.C.I.I.;
 - o che pertanto può essere omologato il piano proposto;
- all'udienza del 24.5.2023 parte ricorrente ha insistito nelle rispettive richieste ed i creditori RANDAZZO CALOGERO e PUCCIA ANTONINO, presente tramite il proprio legale, hanno insistito nella dichiarazione di parziale adesione già trasmessa;
- con provvedimento emesso in data 29.5.2023 il Giudice, alla luce della disponibilità di adeguamento del piano manifestata dalla società ricorrente, ha invitato quest'ultima a provvedere al deposito di una proposta rettificata, da sottoporsi nuovamente al voto dei creditori ai sensi dell'art. 79, C.C.I.I.;
- con nota depositata in data 8.6.2023 parte istante ha depositato il nuovo piano munito della relazione del professionista O.C.C. aggiornata, prevedendo:
 - o la suddivisione dei creditori in quattro classi così composte:
 - i creditori prededucibili per i quali è prevista la soddisfazione al 100% per il professionista O.C.C. e del 75% per il legale della società;



- i creditori privilegiati cui è assegnato il 59,07% dei crediti;
 - il creditore privilegiato I.N.P.S. per il quale è prevista la soddisfazione pari al 15%;
 - i creditori chirografari cui è garantita una soddisfazione pari al 15% dei crediti;
 - il pagamento del complessivo importo di € 1.171.163,26, pari al 53,25% del debito originario complessivo, mediante:
 - il versamento di una somma pari a euro 600.000,00 in un'unica soluzione all'omologa della presente proposta con decorrenza dal 30.9.2023;
 - il versamento di una somma pari a euro 140.000,00, derivante dalle entrate al 30.9.2023 in un'unica soluzione;
 - la cessione dei crediti pro solvendo fino alla concorrenza di euro 260.000,00 ai creditori Calogero Randazzo (per € 108.970,88), Agenzia delle Entrate per € 101.355,39) e Antonino Puccia (per € 20.982,14);
 - il pagamento integrale o parziale delle spese di procedura e di gestione della società, ivi comprese tutti i crediti muniti di ipoteca e di privilegio, entro 60 mesi dall'omologa;
- con successiva nota depositata in data 26.6.2023, il professionista O.C.C. ha relazionato che, all'esito del voto dei creditori ed in conformità all'art. 79, C.C.I.I., il piano come sopra modificato ha ottenuto una percentuale di voti favorevoli pari al 88% dei crediti ammessi al voto e che il creditore SIENA NPL 2018, il quale rappresenta il 58,50% dei voti ed aveva espresso parere favorevole in occasione della votazione della prima proposta, nulla ha manifestato in ordine al piano rettificato;

considerato che

- ricorre nella specie lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I.;
- risultano sussistere i requisiti indicati dagli artt. 74 e ss. del citato Codice;
- è stata raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli alla proposta in misura superiore all'80% (ivi compresi i voti non espressi che, ai sensi dell'art. 79, comma 3, C.C.I.I., vengono intesi come assenso);

ritenuto che

- a tenore dell'art. 80, comma 1, C.C.I.I., il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza;
- l'obiettivo della presente procedura, per espressa previsione codicistica (cfr. art. 74, comma 1, C.C.I.I.), è quello di consentire al debitore posto in uno stato di sovraindebitamento di "proseguire l'attività imprenditoriale o professionale", circostanza particolarmente evidente nell'ipotesi in esame ove, come visto sopra, la proposta concordataria è stata strutturata sulla continuità aziendale dell'attività del debitore, costituita da un complesso agrituristico vittima dal 2011 al 2019 di condotte usuraie condannate penalmente con sentenza del Tribunale di Palermo n. 4371/2021, confermata in grado di appello ed annullata in sede di giudizio di cassazione nella sola parte relativa alle spese liquidate in favore di alcune parti civili terze al presente procedimento (cfr. deposito del 13.6.2023);
- il professionista OCC ha attestato la fattibilità del piano proposto, evidenziando come "nonostante il fenomeno dell'usura subita e del periodo pandemico, l'azienda non ha mai rischiato problematiche finanziarie di natura irreversibile [...] Ed anzi rispetto agli anni 2018 e 2019, negli anni 2020 e 2021 la redditività è stata sempre in costante ascesa" (cfr. pag. 76 della relazione); per tali motivi, alla luce dei dati analizzati, il medesimo ha



concluso che *"Si tratta quindi di una redditività che non lascia adito a dubbi sul fatto i flussi di cassa dei prossimi 48 mesi permetteranno alla SOC. AGR. F.LLI MASCARELLA SNC di sostenere con relativa tranquillità la rata mensile di euro 6.214,00 prevista nella presente proposta"* (cfr. pag. 79 della relazione);

- peraltro, il medesimo ricorrente, alla luce delle osservazioni formulate in particolare dai creditori RANDAZZO CALOGERO e PUCCIA ANTONINO, ha provveduto ad adeguare la proposta formulata garantendo, per l'ipotesi in cui l'esigibilità dei crediti ceduti pro – solvendo non avvenga nei termini stabiliti di 36 mesi, il prolungamento del piano per ulteriori 24 mesi e quindi per un totale di 60 mesi, previsione a sua volta attestata positivamente dall'O.C.C. (cfr. pag. 8 della relazione integrativa depositata in data 12.5.2023 e pag. 63 della nuova relazione depositata in data 8.6.2023);
- quanto poi alle osservazioni formulate da I.N.P.S., alla luce della disponibilità offerta dal ricorrente e tenuto conto delle valutazioni sul punto dell'O.C.C., appare opportuno rilevare come, a tal riguardo, non solo ai sensi dell'art. 75, comma 2, C.C.I.I., *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*, ma inoltre che, allorquando il creditore sia un ente gestore di forme di previdenza o assistenza obbligatoria e che il relativo voto sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 C.C.I.I., la proposta è comunque omologata se la medesima sia *"conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"* (art. 80, comma 2, C.C.I.I.);
- orbene, quanto alla norma per prima citata (l'art. 75, comma 2, C.C.I.I.), emerge dall'analisi della relazione dell'O.C.C. che il valore di realizzo dei beni mobili aziendali, in ipotesi di liquidazione, sarebbe pari, in considerazione dei ribassi fisiologicamente connessi alle vendite giudiziarie, a € 45.155,60, a fronte di ben cinque creditori aventi diritto di soddisfazione sui medesimi; per converso, le cifre garantite dal piano proposto, tenuto conto della nuova classe appositamente destinata all'Ente previdenziale, prevedono il versamento a I.N.P.S. di € 15.333,04, somma senz'altro conveniente per tale creditore stante l'importo significativamente maggiore rispetto a quello ricavabile in sede di liquidazione;
- peraltro, ferma restando la maggior convenienza dell'omologa del piano in esame rispetto all'alternativa liquidatoria prospettabile, pare comunque doveroso evidenziare che la posizione creditoria vantata dall'Ente previdenziale, alla luce dell'ammontare dei crediti degli altri creditori (in particolare SIENA NPL 2018 S.R.L.), non risulta in ogni caso determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, C.C.I.I.;
- in definitiva, quindi, alla luce di tutte le considerazioni sopra espresse e tenuto conto del raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, deve essere omologata la proposta di concordato minore presentata dall'odierno proponente, così come in ultimo depositata in data 8.6.2023;

P.Q.M.

visto l'art. 80, C.C.I.I.,

omologa la proposta di concordato minore proposto dalla *"Società Agricola dei Fratelli Giuseppe e Vincenzo Mascarella snc"*, con sede in Alia (PA), C.da Cozzo del Cicero snc, Codice Fiscale e P. IVA 05966740820, rappresentata e difesa, sia unitamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Benedetto Schimmenti e dall'Avv. Luciana Dimaggio;

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano concordatario omologato;

onera l'O.C.C. a vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, con gli obblighi e i poteri di cui agli artt. 81 e 82, C.C.I.I.;

dispone che la presente sentenza, unitamente alla proposta di concordato in ultimo depositata in data 23.2.2023, siano pubblicati a cura dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese in conformità a quanto disposto dall'art. 80, comma 1, C.C.I.I.;

dispone, nel solo caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione del presente decreto presso gli Uffici competenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 80, comma 1, C.C.I.I.;

dichiara la chiusura della presente procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti ed al professionista OCC.

Termini Imerese, 30.6.2023

Il Giudice
(Dott.ssa Giovanna Debernardi)